

N. R.G. 9/2019 (cui è riunito il proc n. 10/2019) reg. fall.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Sezione Fallimentare Ufficio di Mantova CIVILE

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da [REDACTED];
atteso che la moglie del ricorrente, [REDACTED], ha formulato in pari data analoga istanza e in entrambi i ricorsi, pur giustificando la proposizione separata per “*diversità, seppure parziale, della situazione debitoria e reddituale*”, viene richiesta la riunione dei procedimenti, poi attuata con provvedimento del coordinatore di sezione;
atteso che occorre quindi pronunciare, *nell'unica procedura*, su entrambi i ricorsi riuniti; ritenuta la propria competenza territoriale essendo la sede principale dei debitori in San Giorgio Bigarello (MN) [REDACTED],
considerato che i due coniugi affermano essere stati soci, e il [REDACTED] anche amministratore, di società commerciali, ma attualmente i ricorrenti non rivestono qualifiche imprenditoriali e deducono di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, attesa l'enorme entità delle stesse in quanto conseguenti alle garanzie fornite per le società suindicate;
valutato preliminarmente ammissibile il ricorso proposto dai due coniugi, alla luce della circostanza che la gran parte dell'indebitamento è comune¹ così come lo sono i beni immobili offerti, di cui sono contitolari i due richiedenti, pur in regime di separazione dei beni;

¹ Vv. pagg. 7 e ss. dei due ricorsi



considerato sul punto che appare del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio, rispondendo la trattazione congiunta anche a ragioni di economia processuale, posto che all'esigenza di non sovrapporre mezzi processuali si affianca alla circostanza che i coniugi affrontino unitariamente la situazione debitoria, a salvaguardia proprio dei creditori comuni, che altrimenti vedrebbero spaccettati e porzionati i debiti;

rilevato che ai fini dell'esdebitazione il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare";

osservato che a fronte di un indebitamento di € 9.566.868,06, essi propongono la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in alcuni immobili, quote di immobili, partecipazioni, un'autovettura e piccole somme di denaro, per un valore complessivo stimato di circa € 1.150.381,83;

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando i debitori tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co. IX L. n. 3/2012, avv. Giovanni TOFFALI (doc. 1), il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio dei debitori, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori;

tenuto conto che ai sensi dell'art.14 *ter* della l. 3/12 possono escludersi dalla liquidazione i mobili e il vestiario che l'OCC attesta avere carattere personalissimo e non essere pignorabili, ovvero di scarso valore riservando comunque miglior valutazione in sede d'inventario;



ritenuto, quanto agli emolumenti mensili percepiti dai due coniugi, in considerazione della loro modesta entità, vada disposto il versamento in favore della procedura unicamente di un quinto dei medesimi, ai sensi di cui all'art.545 ul.co. c.p.c.,
preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente,
rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L. n. 3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di:

██████████ (CF ██████████) n. a ██████████ il ██████████ e res.
in San Giorgio Bigarello (MN) in ██████████;
██████████ (CF ██████████) n. a ██████████ il ██████████ e res. in
San Giorgio Bigarello (MN) in ██████████;

nomina liquidatore l'avv.to Giovanni TOFFALI;

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma V L. n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, con particolare riferimento alle procedure RGE n. 597/2016 e 289/2017 pendenti avanti al tribunale di Reggio Emilia, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 *ter* L. n. 3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L. n. 3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. n. 3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L. n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive: si autorizza l'utilizzo della perizia giurata già redatta dal geom.



MAHARI nell'ambito delle predette procedure esecutive pendenti avanti al tribunale reggiano.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Stabilisce ai sensi dell'art.14 *quinquies* primo comma lett. f) L. n. 3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da [REDACTED] e [REDACTED] siano trattenuti dai medesimi per il mantenimento della famiglia, con esclusione di un quinto che dovrà essere versato alla procedura.

Esclude dalla liquidazione i mobili di casa e il vestiario.

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano Gazzetta di Mantova e sul sito www.entietribunali.it.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore nonché per l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Mantova, 26/07/2019

Il Giudice
dott. Marco Benatti

